



Comune di Greve in Chianti
Provincia di Firenze

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DELLA QUALITÀ URBANA**

Approvazione con Deliberazione Consiliare n. 044 del 7 maggio 2008

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Contenuti e ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 - Attuazione degli interventi regolamentati - Comunicazione	3
Articolo 5 - Attuazione delle attività regolamentate - Autorizzazione.....	4
Articolo 6 - Vigilanza.....	4
Articolo 7 - Sanzioni	5
TITOLO II - DECORO DEI LUOGHI E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI.....	5
Articolo 8 - Obbligo di manutenzione delle costruzioni e aree di pertinenza	5
Articolo 9 - Trasformazioni fisiche sulle parti esterne degli edifici.....	6
Articolo 10 - Installazione di apparati ed impianti tecnologici	6
Articolo 11 - Oggettistica legata allo svolgimento di attività commerciali.....	6
Articolo 12 - Allestimento e manutenzione del verde privato	7
TITOLO III - SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE	7
Articolo 13 - Comportamenti non ammessi	7
Articolo 14 - Nettezza del suolo e dell'abitato - Rifiuti.....	8
Articolo 15 - Operazioni di vuotatura e spurgo delle fosse biologiche	8
Articolo 16 - Sgombero neve	8
Articolo 17 - Inquinamento atmosferico e delle acque	9
TITOLO IV - DISCIPLINA SUL SUOLO PUBBLICO.....	9
Articolo 18 - Disposizioni generali	9
Articolo 19 - Occupazioni per manifestazioni o elementi di arredo.....	9
Articolo 20 - Occupazioni con strutture pubblicitarie	10
Articolo 21 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.....	10
Articolo 22 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.....	10
Articolo 23 - Occupazioni per traslochi	11
Articolo 24 - Occupazioni di altra natura	11
Articolo 25 - Artisti di strada	11
Articolo 26 - Passi carrabili e accessi su strade pubbliche minori (Articoli 43 - 44 - RE).....	11
Articolo 27 - Salvaguardia del verde pubblico.....	11
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA	11
Articolo 28 - Disposizioni generali	11
Articolo 29 - Competenze in materia di inquinamento acustico	12
Articolo 30 - Attività rumorose di carattere temporaneo	12
Articolo 31 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all'aperto	12
Articolo 32 - Emissioni di rumore da abitazioni private	12
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	13
Articolo 33 - Disposizioni generali	13
Articolo 34 - Animali molesti	13
Articolo 35 - Mantenimento dei cani	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il *Regolamento per la tutela della qualità urbana* (di seguito: Regolamento) disciplina interventi di trasformazione, attività e comportamenti che hanno effetti sulla qualità urbana e sulla vivibilità, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, con i regolamenti e con le finalità dello Statuto comunale.
2. Il Regolamento ha la finalità di salvaguardare il pubblico decoro, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, nonché di contribuire a tutelare la qualità della vita, del paesaggio e dell'ambiente.

Articolo 2 - Contenuti e ambito di applicazione

1. Il Regolamento è composto da un corpo normativo che deriva in parte da regolamenti di polizia urbana (ai quali rinvia per gli aspetti non inerenti la qualità urbana) e in parte da norme integrative ed esplicative di altre disposizioni contenute in specifici regolamenti comunali (con particolare riferimento al Regolamento edilizio) e nella legislazione regionale e nazionale.
2. Il Regolamento pertanto non sostituisce le disposizioni delle altre norme vigenti alle quali rinvia, ma ne richiama le parti che hanno attinenza con il decoro e con la qualità urbana. In caso di contrasto normativo la presente disciplina è cedevole rispetto alla disciplina speciale.

Articolo 3 - Definizioni

1. Il Regolamento detta disposizioni relative alla fruizione, all'utilizzazione e alla manutenzione dello *spazio urbano* e delle parti di esso che costituiscono *bene di interesse comune*; in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento edilizio;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate e le coperture degli edifici, anche privati, visibili dal suolo pubblico, e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni di interesse comune indicati nelle lettere precedenti.
2. Per *fruizione* di beni di interesse comune si intende il loro uso libero e generalizzato da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per *utilizzazione* di beni di interesse comune si intende il loro uso particolare per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva comunicazione o autorizzazione.
4. Per la *manutenzione* dei beni di interesse comune si fa riferimento alle specifiche definizioni contenute nel Regolamento edilizio, al quale si rimanda.

Articolo 4 - Attuazione degli interventi regolamentati - Comunicazione

1. Ogni intervento di trasformazione, sostituzione o installazione degli oggetti disciplinati dal presente Regolamento è soggetto a specifica Comunicazione, quando non subordinato al rilascio di

altro titolo abilitativo previsto dal Regolamento edilizio. In particolare, sono soggetti a Comunicazione i seguenti interventi:

- a) le opere di arredo urbano, nel rispetto del Piano comunale di settore per l'arredo urbano ed il colore;
- b) le opere di trasformazione dell'aspetto fisico degli edifici che siano visibili dallo spazio pubblico, ivi compresi gli interventi di manutenzione, per le quali non è richiesta apposita autorizzazione amministrativa o altro atto abilitativo.

2. La Comunicazione consiste nella presentazione di un'attestazione da compilare in apposito modello, con la quale il proprietario o l'avente titolo asseverano ai sensi del DPR 445/2000 il rispetto e la conformità degli interventi richiesti alla normativa vigente. Contestualmente alla presentazione della Comunicazione, il proprietario o avente titolo verifica direttamente con il Responsabile del Servizio Edilizia la congruità della propria richiesta e le eventuali modifiche necessarie.

3. La Comunicazione deve essere depositata presso l'Ufficio Edilizia e corredata dalla documentazione necessaria ai fini della valutazione, che può essere ritirata presso lo stesso ufficio.

4. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della Comunicazione il proprietario o avente titolo potrà dare seguito alle opere indicate (silenzio assenso) salvo che l'Amministrazione chieda la sospensione o l'interruzione dei termini, oppure qualora vi sia diniego con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. In qualsiasi momento l'Amministrazione può chiedere la revisione delle opere oppure revocare, con provvedimento motivato, il provvedimento di silenzio assenso. La revisione e la revoca possono conseguire anche da modalità di realizzazione non conformi alle presenti disposizioni regolamentari o alle condizioni cui la realizzazione è stata subordinata, nonché da sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Attuazione delle attività regolamentate - Autorizzazione

1. Ogni attività disciplinata dal presente Regolamento, senza che comporti trasformazioni fisiche, quando non diversamente disposto dagli uffici, è soggetta a specifica Autorizzazione. La domanda di Autorizzazione, indirizzata al Responsabile del Servizio comunale competente, deve essere corredata dalla documentazione necessaria ai fini della valutazione. La documentazione può essere ritirata presso gli uffici comunali competenti.

2. Salvo diverse disposizioni specifiche da parte degli uffici, l'efficacia del provvedimento è immediata.

3. In qualsiasi momento l'Amministrazione può chiedere la revisione oppure revocare, con provvedimento motivato, il provvedimento. La revisione e la revoca possono conseguire anche da modalità di realizzazione non conformi alle presenti disposizioni regolamentari o alle condizioni cui la realizzazione è stata subordinata, nonché da sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 6 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti e agli ufficiali di Polizia Municipale ed agli organi comunali competenti previsti dalla normativa vigente.

2. Gli ufficiali di Polizia Municipale e gli altri soggetti sopra indicati possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dall'abitazione privata, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Il Responsabile del Servizio comunale competente, ai sensi delle leggi vigenti, qualora gli edifici e le aree pubbliche e private presentino un aspetto degradato e comunque non decoroso, può intervenire e ordinare il ripristino, fissando un congruo termine per l'esecuzione ed applicando le sanzioni previste.

Articolo 7 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del presente Regolamento è sottoposta a sanzione amministrativa, ai sensi della vigente normativa in materia di potere sanzionatorio, con provvedimento del Responsabile competente per materia.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali in ciascuna materia.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme del Regolamento spetta, in via principale, agli ufficiali ed agenti della Polizia municipale e della Polizia giudiziaria.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito o l'attività abusiva.
5. Tenuto conto del principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma indicata per ciascuna fattispecie.
6. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.
7. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
8. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate a norma del presente regolamento dai responsabili dei servizi, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500.
9. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze contingibili ed urgenti emessa dal Sindaco, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
11. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

TITOLO II - DECORO DEI LUOGHI E QUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI APERTI

Articolo 8 - Obbligo di manutenzione delle costruzioni e aree di pertinenza

1. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico. In particolare, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, le facciate degli edifici che prospettano su vie, corsi, piazze, o siano comunque visibili dallo spazio pubblico, devono essere mantenute in buono stato di conservazione con l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture qualora se ne ravvisi la necessità.
2. I proprietari di aree inedificate o libere all'interno dei centri abitati, hanno inoltre l'obbligo di mantenere le aree sgombre da materiali vari non attinenti all'uso previsto e da vegetazione

infestante. La presenza di materiali eterogenei e non attinenti le attività di conduzione delle aree sarà considerata come rifiuto speciale e ne potrà essere ordinata la rimozione.

3. Le aree inedificate all'interno dei centri abitati fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico devono essere recintate. Le recinzioni, che di norma non potranno avere altezza superiore a m 1,50, devono avere un aspetto decoroso e intonato all'ambiente e non devono arrecare disturbo alla visibilità per la circolazione.

4. Le disposizioni specifiche sono contenute nell'art. 48 del Regolamento edilizio.

Articolo 9 - Trasformazioni fisiche sulle parti esterne degli edifici

1. Le trasformazioni fisiche attinenti il decoro urbano che incidono sull'aspetto delle parti esterne degli edifici (come ad esempio la tinteggiatura delle facciate, l'installazione o la modifica di parti accessorie e amovibili, nonché di impianti tecnici), sono soggette alla Comunicazione di cui all'art. 4 o all'acquisizione di titoli abilitativi come descritti al successivo comma 4.

2. Gli interventi edilizi sopra indicati sono disciplinati in dettaglio dal Regolamento edilizio, che fornisce indicazioni e prescrizioni sulle modalità di esecuzione, agli artt. 127 e seguenti.

3. Le norme del presente Regolamento sono rivolte all'intero patrimonio edilizio situato negli insediamenti urbani e nel territorio aperto, ma particolari prescrizioni sono rivolte alla tutela degli edifici di valore storico e di interesse paesaggistico ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente e dalla cartografia del Regolamento urbanistico.

4. Fuori dai casi di cui al presente regolamento e nell'ambito di competenza del Regolamento edilizio, l'abilitazione all'esecuzione degli interventi può essere conseguita nelle modalità seguenti, in relazione alla natura dell'intervento (Artt. 2, 3, 4 e seguenti del RE):

- a) presentazione di Domanda di Autorizzazione amministrativa;
- b) presentazione di Dichiarazione di inizio attività (Dia);
- c) presentazione di Domanda di Permesso di costruire.

5. Per facilitare gli interventi su parti di edifici che ne connotano l'immagine e l'identità (come infissi, portoni, recinzioni, coloriture, ecc.) saranno resi disponibili presso gli uffici tecnici comunali appositi abachi che contengono esempi di riferimento per una corretta esecuzione. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi sugli edifici storici come individuati nelle tavole del Regolamento urbanistico.

6. Gli elementi incongrui rispetto alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al contesto (colore delle facciate, elementi architettonici, decorativi, tecnologici e oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale e di arredo) possono essere mantenuti, purché regolarmente autorizzati, fino alla realizzazione di nuovi interventi o alla sostituzione degli elementi stessi. In caso di nuovi interventi saranno oggetto di revisione tutti gli elementi relativi alle parti omogenee degli edifici (coperture, facciate, finiture, impianti tecnologici, elementi di arredo, segnaletica) come specificato nel Regolamento edilizio.

Articolo 10 - Installazione di apparati ed impianti tecnologici

1. L'installazione, la modifica e la rimozione degli apparati e degli impianti tecnologici (come ad esempio: antenne, parabole, impianti di climatizzazione, ecc.) è disciplinata dall'art. 47 del Regolamento edilizio, che detta disposizioni sia per gli impianti pubblici sia per gli impianti privati.

Articolo 11 - Oggettistica legata allo svolgimento di attività commerciali

1. Gli interventi che contemplano la sistemazione di elementi come insegne, targhe, tende frangisole, illuminazione privata a servizio dei negozi, contenitori distributivi ed espositivi che

interessano edifici storici, dovranno armonizzarsi con il contesto. La loro installazione, modifica o rimozione è disciplinata dall'art. 128.5 del Regolamento edilizio.

2. Per ambiti urbani unitari (piazze, slarghi o porzioni di vie), o comunque per parti urbanistiche morfologicamente omogenee, saranno privilegiati interventi di progettazione e sistemazione degli elementi di arredo coordinati, particolarmente connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.

3. Questi progetti potranno essere d'iniziativa pubblica o privata, anche promossi da associazioni o gruppi di esercenti o società.

4. Gli ambiti unitari principali: piazza Matteotti a Greve, borgo di Montefioralle, castello di Panzano, saranno oggetto di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica finalizzato a disciplinare in modo organico l'oggettistica commerciale (insegne, tendaggi, ecc.) e l'arredo urbano. Nelle more della realizzazione del piano suddetto gli interventi proposti dovranno essere valutati dagli uffici tecnici comunali.

Articolo 12 - Allestimento e manutenzione del verde privato

1. Gli interventi di allestimento del verde riguardano le sistemazioni a parco e giardino, comprese quelle dei cortili con presenza di verde; nei casi in cui questi costituiscano un intervento, sono sottoposti ad autorizzazione/atto di assenso. Resta fermo l'obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza quando gli interventi riguardano immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo I° del D.Lgs. 490/99, ovvero il rilascio di autorizzazione ambientale, quando riguardino immobili con vincolo di tutela ai sensi del titolo II° dello stesso D.Lgs. Quando invece sono parte integrante di un'opera edilizia, rientrano nella relativa procedura.

2. La disciplina specifica è contenuta nell'art. 132 del Regolamento edilizio.

3. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o nelle proprietà private situati in fregio o in prossimità di strade aperte al transito veicolare o pedonale sono presenti alberi che si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla loro regolarizzazione evitando possibili ostacoli alla circolazione.

4. I proprietari di aree verdi private confinanti con spazi pubblici o visibili da essi, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

Articolo 13 - Comportamenti non ammessi

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o privati visibili dalla pubblica via;
- b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità come: sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico, ecc.;
- c) collocare oggetti su suolo pubblico e, senza autorizzazione, sulle altrui proprietà;
- d) ammassare, in prossimità delle abitazioni oggetti qualsiasi, salvo che in situazioni eccezionali e temporanee. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- a) utilizzare balconi o terrazzi come deposito di relitti, rifiuti o altro, salvo che in situazioni eccezionali e temporanee;

- b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, sugli sporti o nei vani delle aperture, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro il pericolo di caduta;
 - c) procedere all'annaffiatura di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo o incomodo a terzi.
2. Nelle aree storiche individuate come "Zona A" (Tessuti Edilizi T1, T2 e T3 del Regolamento urbanistico) è fatto divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati visibili da spazi pubblici nelle ore diurne.

Articolo 14 - Nettezza del suolo e dell'abitato - Rifiuti

1. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso. È vietato anche depositare rifiuti nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati. I rifiuti debbono essere conferiti nei contenitori secondo i tempi e le modalità allo scopo previsti dal Regolamento Comunale che disciplina la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Chiunque svolga su suolo pubblico una propria attività, anche temporanea, ha l'obbligo della pulizia dell'area utilizzata.
2. Ove sia stabilito un servizio di raccolta tramite cassonetti, i rifiuti dovranno essere conferiti nel recipiente in involucri adatti ad impedirne la dispersione e comunque non allo stato sfuso.
3. Ove sia previsto un servizio di raccolta "porta a porta" in sacchi di plastica, questi debbono essere integri e ben chiusi e non possono essere depositati sul suolo pubblico antistante il portone di accesso all'abitazione prima di due ore dall'orario di passaggio del servizio di raccolta.
4. In ambedue i casi lo smaltimento dei materiali ingombranti dovrà avvenire con le modalità previste dal regolamento comunale sopra citato ed in ogni caso non dovrà arrecare intralcio alla circolazione stradale. È vietato asportare i rifiuti dai contenitori sopra citati.
5. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi predisposti e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
6. Chiunque eserciti attività in locali che affacciano sulla pubblica via deve provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'attività.
7. Chiunque eserciti attività che utilizzano strutture, anche temporanee, collocate su aree pubbliche o d'uso pubblico, deve provvedere alla pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante. Quando l'attività si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.

Articolo 15 - Operazioni di vuotatura e spurgo delle fosse biologiche

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Articolo 16 - Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici, durante o a seguito di nevicata, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere alla rimozione tempestiva dei ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio

aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve depositata.

Articolo 17 - Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

TITOLO IV - DISCIPLINA SUL SUOLO PUBBLICO

Articolo 18 - Disposizioni generali

1. La libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività deve essere garantita. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare il suolo e gli spazi sottostanti o soprastanti senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e degli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e degli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico, compresi le gallerie ed i portici;
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate, in conformità alle disposizioni del Regolamento edilizio.

3. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici è subordinata a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia d'igiene, di sicurezza e quiete pubblica. Ove l'occupazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, deve essere valutata la compatibilità delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire un titolo abilitativo edilizio, anche in forma precaria.

5. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, e in particolare dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo diverse disposizioni specifiche.

Articolo 19 - Occupazioni per manifestazioni o elementi di arredo

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, o intenda collocare elementi di arredo, è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento di occupazione di spazi e aree pubbliche.

Articolo 20 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune, al quale si rinvia, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse paesaggistico o ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non è ammessa la posa in opera di strutture pubblicitarie. In particolare:
 - a) nelle zone tutelate dal Codice dei Beni Culturali e nelle aree rappresentate nella Tav. 2 del Regolamento Urbanistico che individuano le strade di interesse panoramico ed ambientale, le emergenze naturalistiche, i siti e manufatti di rilevanza storico-culturale ed ambientale;
 - b) lungo la viabilità minore di interesse storico-ambientale e panoramico individuata nella Tav. 2 del Regolamento Urbanistico.
4. È ammessa la collocazione di "preinsegne" che trasmettono messaggi pubblicitari in lingua italiana e rivolti alla valorizzazione di beni e prodotti locali, esclusivamente da parte di Aziende insediate nel medesimo contesto paesaggistico ambientale da tutelare. In tale contesto è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di tre preinsegne per ogni senso di marcia.
5. Una volta autorizzata, l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico può porsi in atto solo dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

Articolo 21 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale.

Articolo 22 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Questa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1 di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.

Articolo 23 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature, deve presentare istanza, in duplice copia, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di occupazione del suolo pubblico.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 24 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Articolo 25 - Artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto della normativa in materia di acustica e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 26 - Passi carrabili e accessi su strade pubbliche minori (Articoli 43 - 44 - RE)

1. L'autorizzazione per la costituzione di un passo carrabile, anche per l'attraversamento dei marciapiedi, deve essere richiesta al Comando di Polizia Municipale; il passo carrabile potrà essere concesso con l'osservanza delle forme e delle modalità prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico.
2. Le condizioni per il rilascio sono descritte agli artt. 43 e 44 del Regolamento edilizio, come modificate e integrate all'art. 5 dello specifico Regolamento sui passi carrabili, al quale si rinvia.

Articolo 27 - Salvaguardia del verde pubblico

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - c) calpestare le aiuole ed i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'organo competente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA**Articolo 28 - Disposizioni generali**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. L' Ufficio Ambiente o l' A.R.P.A.T., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti per l'eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni può essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. Disposizioni specifiche sulla tutela della quiete pubblica sono contenute nel Capo VI del Regolamento di Polizia urbana, al quale si rinvia.

Articolo 29 - Competenze in materia di inquinamento acustico

1. Le competenze relative all'inquinamento acustico sono disciplinate in dettaglio dallo specifico Regolamento attuativo ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n. 89/98, al quale si rinvia.

Articolo 30 - Attività rumorose di carattere temporaneo

1. Si definiscono *attività rumorose temporanee* le attività che si esauriscono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili, quali: cantieri edili e stradali; spettacoli itineranti; manifestazioni musicali e di intrattenimento; manifestazioni popolari; altre attività non continuative. Non rientrano tra le attività temporanee le manifestazioni musicali e di intrattenimento.

2. Le attività rumorose temporanee possono essere consentite in deroga ai limiti di classe acustica stabiliti dal Regolamento acustico.

Articolo 31 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all'aperto

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del Piano di classificazione acustica del territorio.

2. Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee al di sopra dei livelli di zona è consentito dalle ore 7.00 alle ore 23.00, nel periodo 1 maggio - 31 ottobre e dalle 8 alle 22 nel periodo 1 novembre - 30 aprile, salvo eventuale deroga all'orario che sia esplicitamente richiesta e motivata.

3. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

4. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo (cantieri e manifestazioni di pubblico spettacolo nelle aree specificatamente individuate nel Piano di classificazione acustica) nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti necessita di comunicazione da inviare al Responsabile del Servizio competente.

5. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, degli esercizi pubblici di somministrazione, delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici e di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno nell'orario consentito.

6. Ai titolari è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi precedenti. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 32 - Emissioni di rumore da abitazioni private

1. Nelle abitazioni private è consentito far funzionare apparecchiature fonte di rumore ad elevata intensità nei limiti di cui ai due commi seguenti.

2. È vietata l'emissione di suoni e rumori aventi un volume tale da essere udito all'esterno dell'abitazione nelle ore notturne e precisamente negli orari indicati all'art. 31.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 3 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

6. Chi faccia uso di strumenti musicali nella propria abitazione è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

7. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 23 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 33 - Disposizioni generali

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. È vietato lasciar vagare entro le aree urbane qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

4. Eventuali deroghe, limitatamente alle frazioni prevalentemente rurali, potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni.

5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

6. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

7. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 34 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la quiete pubblica o privata.

2. Gli agenti di Polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare ulteriormente la quiete pubblica e privata.

Articolo 35 - Mantenimento dei cani

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.

2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

4. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio adeguato ed idoneo, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con apposita ordinanza dell'organo comunale competente ulteriori specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.